

N. R.G. 1351/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Contu,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1351/2015** promossa da:

JUMBO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, via Cavaro n. 11, con il patrocinio dell'Avv. Silvio PINNA, elettivamente domiciliata in Oristano, via U. Foscolo n. 2, presso lo studio dell'avv. Gabriele PIREDDA;

ATTORE

contro

NVR s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in San vero Milis, via Eleonora n. 54, con il patrocinio dell'Avv. Roberto DAU, elettivamente domiciliata in Oristano, via Diaz n. 64, presso lo studio dell'Avv. Roberto Dau;

CONCLUSIONI

nell'interesse dell'opponente:

“nel merito: revocare il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto illegittimamente rilasciato in virtù di quanto esposto in opposizione; - previo accertamento dell'invalidità del lodo irrituale del 30.6.2015 ed annullamento dello stesso nella parte in cui ha dichiarato Jumbo spa responsabile della violazione del canone anticoncorrenziale previsto dall'art. 6 del Regolamento Consortile e ha, per l'effetto, condannato la stessa a corrispondere, a titolo di risarcimento per i danni subiti, al signor Emanuele Perria quale titolare della ditta TecNet la somma di euro 85.000 (credito poi ceduto a NVR srl) e alla NVR la somma di Euro 70.000, da maggiorare di interessi legali dalla data della domanda al saldo, dichiarare che nulla è dovuto dalla Jumbo spa a NVR srl (e/o alla propria cedente TecNet); - in via subordinata: nella sola denegata ipotesi di conferma del decreto opposto e/o di mancato accoglimento delle conclusioni che



precedono, accertare e dichiarare il Centro Commerciale Porta Nuova tenuto alla restituzione di quanto Jumbo spa sarà costretta a pagare a NVR srl (e/o alla propria cedente TecNet) a titolo di risarcimento danni in esecuzione del decreto opposto e/o dell'emananda sentenza. - con condanna dell'opposta al pagamento di spese e compensi di giudizio, con le maggiorazioni di legge”.

nell'interesse della NVR S.r.l.:

“nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza/l'inammissibilità dei motivi di opposizione spiegati da Jumbo Spa in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, accordando pregio alle deduzioni svolte da NVR Srl nell'espositiva che precede; 4) per l'effetto, rigettare ogni conclusione formulata da Jumbo Spa in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e confermare il decreto ingiuntivo n. 277/2015 emesso in data 11.08.2015, ove occorra, previa declaratoria della nullità della notifica dell'atto di citazione dell'impugnazione del lodo; 5) in via subordinata, condannare Jumbo Spa al pagamento in favore di NVR Srl della somma di €. 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), oltre agli interessi legali calcolati dalla data della domanda di arbitrato (notificata il 02.02.2015) e sino al saldo o a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta oltre interessi sino al saldo; 6) condannare Jumbo Spa al pagamento delle spese di lite, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dei motivi di opposizione proposti, palesanti uno smodato abuso dello strumento processuale, ancor più amplificato dal gratuito e temerario tentativo di gettare discredito sopra questa difesa agli occhi del giudicante, in misura pari al 10% dell'importo ingiunto o in quella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà giusta e congrua, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con atto di citazione del 20 ottobre 2015 la Jumbo spa ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la NVR s.r.l. al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2015 dell'11.08.2015, notificato in data 8.10.2015, con il quale il Tribunale di Oristano le ha ingiunto il pagamento di euro 155.000,00, oltre interessi, in esecuzione del lodo arbitrale pronunciato in data 30 giugno 2015 tra l'esponente, la Tecnet, cessionaria di euro 70.000,00, e la NVR.

Secondo la prospettazione di parte opponente il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo in quanto il relativo ricorso sarebbe stato notificato quando era pendente il procedimento volto ad ottenere l'annullamento del lodo arbitrale e il relativo credito non aveva il carattere della certezza.



Inoltre, secondo l'opponente il decreto ingiuntivo si fonderebbe su un titolo, il lodo irrituale sopra citato, illegittimo.

In particolare, sarebbe invalido: a) per violazione dei limiti del mandato ex art. 808-ter, co.2 , n. 1 e 4, per non avere gli arbitri tenuto in considerazione il principio generale della tutela degli interessi generali del Centro Commerciale; b) per violazione del principio del contraddittorio ex art. 808-ter, co.2, n. 5 c.p.c., per non avere le società convenute citato in arbitrato anche il Consorzio Commerciale Porta Nuova; c) per violazione dell'art. 808-ter, co.2 , n. 1 per difetto di legittimazione attiva in sede arbitrale in capo al sig. Perria Emanuele, in qualità di persona fisica già titolare dell'impresa individuale TecNet di Perria Emanuele, poichè il medesimo, al tempo della proposizione della domanda arbitrale, non rivestiva più lo status di consorziato del Consorzio Commerciale Porta Nuova; d) per invalidità ex art. 1427 e ss. per errore di fatto, non avendo gli arbitri interpretato l'art. 6 del regolamento secondo il principio dell'interesse generale del consorzio, avendo escluso i prodotti informatici dal titolo di acquisto di Jumbo spa, e avendo erroneamente ritenuto che Jumbo avesse inserito nella propria offerta merceologica gli articoli di informatica in un momento successivo all'avvio dell'attività, ossia dall'anno 2006; e) per aver avendo errato nella quantificazione del danno.

Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata la condanna del Consorzio Centro Commerciale "Porta Nuova" di Oristano alla restituzione di quanto Jumbo potrebbe essere costretta a pagare a NVR srl (e/o alla propria cedente TecNet) a titolo di risarcimento danni in esecuzione del decreto opposto.

2 – Si è costituita in giudizio la convenuta NVR, con comparsa di costituzione del 31 ottobre 2015, la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, l'opposta ha dedotto che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto quando ancora la notifica dell'impugnazione del lodo non si era perfezionata in quanto era pervenuta esclusivamente quella diretta al legale, ma non quella diretta alla società nella sua sede legale. Inoltre, secondo la tesi di parte opposta la notifica alla NVR si sarebbe comunque perfezionata, come affermato dall'opponente, decorsi 10 giorni dalla notifica per compiuta giacenza non avendo la stessa curato il ritiro.

Nel merito, la NVR ha chiesto il rigetto della opposizione in quanto secondo la sua prospettazione i primi tre motivi di impugnazione del lodo sarebbero inammissibili non trovando applicazione l'art. 808 ter c.p.c. essendo la stessa dettata solo con riferimento alle convenzioni di



arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006, oltreché essere comunque infondati nel merito, e ha rilevato l'inammissibilità dei restanti in quanto meri errori di diritto.

Ha chiesto, inoltre, la provvisoria esecuzione.

3 – Con ordinanza del 16 giugno 2016 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione ritenendo, da una delibazione sommaria, infondati i motivi di impugnazione del lodo.

4 – Con ordinanza del 7 febbraio 2017 il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano e ha rigettato le prove richieste.

5 – La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata trattenuta a decisione all'udienza del 16 gennaio 2020, previa concessione dei termini di legge.

6 – L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.

E' necessario premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa – e, quindi, l'esistenza del credito – incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass.nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).

Pertanto, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

Nel caso di specie, la pretesa creditoria è fondata sul lodo arbitrale del 30.6.2015.

Il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un'attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

Nell'arbitrato irrituale, infatti, le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, quale un negozio di accertamento.



Per questo si parla di “lodo contrattuale”, non avente gli effetti della sentenza e non suscettibile di essere dichiarato esecutivo attraverso il procedimento di *exequatur* disciplinato dal successivo art. 825 c.p.c..

Pertanto, il lodo produce tra le parti gli effetti di cui all’art. 1372 Cod. Civ. e costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 633 e seguenti cpc..

7 - La parte opponente, come anticipato nella superiore parte espositiva, assume che il credito, pur se derivante dal lodo, non era esigibile per effetto dell’impugnazione successivamente proposta rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo (causa RG.1001/2015).

Secondo la prospettazione di parte opposta, invece, la notifica dell’atto di citazione col il quale era stato impugnato il lodo non si era mai perfezionata, in quanto l’atto di citazione non sarebbe stato notificato alla NVR Srl presso la sede legale della stessa, ma solo nel domicilio eletto presso il proprio difensore nel procedimento arbitrale ed era comunque successiva alla data di iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

La censura è infondata.

Il ricorso per ingiunzione è stato iscritto a ruolo mediante deposito telematico in data 23 luglio 2015, data nella quale la NVR Srl non aveva ricevuto la notifica dell’impugnazione del lodo, in quanto a quella data la notifica si era perfezionata solo presso il procuratore elettivamente domiciliato nel procedimento arbitrale, ma non nella sede legale della società.

Ed invero, per quanto concerne la notifica al difensore nella specie non è applicabile l’art. 816-bis c.p.c. secondo il quale nella parte in cui prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensore e che «in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione» in quanto relativo alle procedure arbitrali soggette al d.lgs. n. 40/2006 e non a quelle precedenti.

Alle procedure arbitrali, come quella di specie, alle quali non è applicabile la novella sopra richiamata “*l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’avesse difesa nel procedimento arbitrale*», pena la nullità della notificazione stessa” (si veda, Cass. civ., Sez. Un., n. 3075/2003), onde per cui al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo non c’era alcuna pendenza della lite.

Infatti, la notifica dell’atto di citazione non si è mai perfezionata presso la sede legale della società posto che l’agente postale ha attestato di aver lasciato un avviso di giacenza procedendo dunque ai sensi dell’art. 140 c.p.c., norma che però non si applica alle notifiche persone



giuridiche, ma solo quando la notifica viene effettuata alla persona fisica che ha la rappresentanza legale dell'ente.

In tal senso si è espressa di recente la corte di Cassazione, con la sentenza del 14 marzo 2018, n. 6112, confermando l'indirizzo già in precedenza consolidato (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 13/09/2011, n. 18762, secondo la quale *“È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostatica al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante specificatamente individuato”*).

In ossequio a tale principio, alla data del 23.07.2015, data di deposito del ricorso per ingiunzione, non risultava pendente alcun procedimento tra le parti avente ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale.

Pertanto, la censura deve essere rigettata.

8 – Inoltre, tutti i motivi di censura del lodo arbitrale impugnato proposti da parte attrice sono inammissibili.

In primo luogo, per quanto riguarda le prime tre censure relative alle violazioni dell'art. 808 ter c.p.c. (a. violazione dei limiti del mandato ex art. 808-ter, co.2 , n. 1 e 4, per non avere gli arbitri tenuto in considerazione il principio generale della tutela degli interessi generali del Centro Commerciale; b. violazione del principio del contraddittorio ex art. 808-ter, co.2, n. 5 c.p.c., , per non avere le società convenute citato in arbitrato anche il Consorzio Commerciale Porta Nuova; c) violazione dell'art. 808-ter, co.2 , n. 1 per difetto di legittimazione attiva in sede arbitrale in capo al sig. Perria Emanuele, in qualità di persona fisica già titolare dell'impresa individuale TecNet di Perria Emanuele, poichè il medesimo, al tempo della proposizione della domanda arbitrale, non rivestiva più lo status di consorziato del Consorzio Commerciale Porta Nuova) occorre osservare che, come correttamente eccepito dalle società convenute, detta norma, introdotta dall'art. 20 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non può applicarsi al presente giudizio tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 27 comma 3, il quale specifica che *“le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”*.



Ebbene, nel caso di specie la convenzione di arbitrato risale al 18.4.1996, data del rogito dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del Consorzio Centro Commerciale Porta Nuova Oristano, (Notaio Passino, rep. 161668, - cfr. doc. 4. 24 fascicolo arbitrato).

In tal senso si esprime concordemente la giurisprudenza di legittimità la quale anche di recente ha affermato che *“alla clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del dlgs. n. 40/2006 - non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto”* (Cass. civ. Sez. III Ord., 31/10/2019, n. 28011).

Relativamente agli altri motivi di impugnazione è necessario premettere che il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un'attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

Nell'arbitrato irrituale, infatti, le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 11/06/2019, n. 15665).



Nel caso di specie appare evidente che gli arbitri abbiano adottato la loro determinazione in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti nel procedimento arbitrale, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti.

In particolare, per quanto concerne la censura relativa all'asserita scorretta interpretazione dell'art. 6 del regolamento del Consorzio secondo il quale "ciascun consorziato nell'ambito del centro è obbligato ad esercitare l'attività indicata nel titolo di acquisto dell'unità oggetto di compravendita ovvero nel contratto di locazione e/o sublocazione stipulato" al quale l'attrice e le altre società convenute hanno aderito, occorre rimarcare che si tratta come detto di una interpretazione "giuridica" della disposizione fornita dagli arbitri ma non di una falsa rappresentazione della realtà.

Allo stesso modo, la censura relativa alla non ricomprensione dei prodotti informatici nel titolo di acquisto di Jumbo spa, trattandosi anch'esso in un giudizio sulla riconducibilità o meno del predetto prodotto nell'ambito del titolo di acquisto dell'attrice, e come tale non sindacabile in sede di impugnazione del lodo irrituale.

I motivi di impugnazione sono quindi inammissibili poiché contestano gli *error in iudicando* asseritamente posti in essere dagli arbitri e non l'erronea formazione del loro convincimento per aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono.

In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "*ai fini della pronuncia di invalidità del lodo irrituale l'errore rilevante deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame da parte dei soggetti stipulanti il compromesso e non invece, le loro determinazioni non esprimendo, gli arbitri, una propria volontà negoziale ma dando gli stessi contenuto alla volontà delle parti. Il lodo irrituale dunque, non è impugnabile pe "errore in giudicando" a differenza del lodo rituale, neppure nel caso di erronea interpretazione del contratto stipulato dalle parti e dal quale sia derivato il mandato*" (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/03/2014, n. 6830).

La parte attrice ritiene, inoltre, che gli arbitri abbiano erroneamente ritenuto che Jumbo avesse inserito nella propria offerta merceologica gli articoli di informatica in un momento successivo all'avvio dell'attività, e precisamente dall'anno 2006.

Occorre premettere che risulta irrilevante nel merito verificare da che momento o meno Jumbo abbia commercializzato dei prodotti che in base al proprio titolo d'acquisto non potevano essere venduti.



Ed invero, Jumbo, così come le altre consorziate, hanno aderito al regolamento del consorzio che all'art. 6 dopo aver previsto, come già detto, l'obbligo di ogni consorziato nell'ambito del centro ad esercitare esclusivamente l'attività indicata nel titolo di acquisto o nel contratto di locazione e/o sublocazione, ha specificato *“non potrà ampliare la gamma merceologica indicata nel titolo di acquisto o nel contratto di affitto. Prosegue ancora “qualsiasi cambio di merceologia trattata (...) non potrà essere attuato, indipendentemente dall'eventuale possibilità derivante dall'autorizzazione amministrativa o da altri provvedimenti, senza il preventivo consenso dell'assemblea dei consorziato che dovrà deliberare”*.

Gli arbitri hanno applicato tale principio e anche laddove fosse stato erroneamente interpretato si tratterebbe comunque di un *error in iudicando* e come tale inammissibile.

Infine, Jumbo contesta la modalità con la quale gli arbitri sono pervenuti a determinare l'*an* ed il *quantum* del danno risarcibile conseguente all'inadempimento imputato alla stessa.

Anche in tal caso il motivo è inammissibile in quanto contesta esclusivamente il criterio di giudizio impiegato dagli arbitri nella determinazione della misura del danno risarcibile e non l'esistenza di fatti invece inesistenti.

Dalle predette osservazioni consegue l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione e il rigetto dell'opposizione.

9 –La domanda di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere accolta.

L'art. 96, primo comma, c.p.c., nel disciplinare la materia della responsabilità processuale aggravata, prevede che, qualora risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone, pertanto: a) una totale soccombenza, che deve essere considerata esclusivamente in relazione all'esito finale della lite, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge alla condanna alle spese, fermo restando che tale esito non muta per il fatto che possano essere ritenute infondate difese ed eccezioni della parte comunque vittoriosa (Cass. civ., Sez. III, 7 agosto 2002, n. 11917); b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte - da intendersi letteralmente come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa, e non necessariamente nella più riprovevole volontà di abuso del diritto di azione o di difesa in vista del perseguimento di fini estranei al processo - , o almeno della sua colpa grave, la quale



deve ravvisarsi ogni volta che sia stata omessa quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire la infondatezza della propria pretesa (si parla, talvolta, di un grado di colpa accentuatamente anormale); c) la possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.

In proposito, e con specifico riferimento al caso in esame, è in primo luogo possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica.

E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione) e della l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo *l'id quod plerumque accidit*, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano *ex se* anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass., Sez. I. 27 novembre 2007, n. 24645).

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, ritenuta la totale soccombenza e la temerarietà della condotta processuale della parte, quantomeno gravemente colposa, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta NVR della somma di euro 4.500,00, liquidata alla data odierna in via equitativa trattandosi di danno non determinabile nel suo esatto ammontare.

10 - Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 277/2015



dell'11.08.2015, notificato in data 8.10.2015:

2 – condanna Jumbo spa, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della NVR srl in euro 4500,00;

5 – condanna altresì Jumbo spa a rimborsare in favore della NVR, e per lei al procuratore antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.

Oristano, 24 luglio 2020

Il Giudice
dott.ssa Roberta Contu

